

# Adunanza del 10 aprile 1916

Presiede il Vice Presidente Magaldi: sono presenti i componenti Verardo, Beneduce, il Direttore Generale Cecchi. Assente giustificato il consigliere segretario Rosmini; funge da segretario il Consigliere Beneduce.

## 1. Sinistro Boscardin.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla liquidazione del Sinistro Boscardin trasferito all'Istituto con l'atto di cessione del portafoglio della Compagnia "La Mutua Italiana".

Dir.

Con la clausola dell'art. 3 lettera b) del contratto di cessione del portafoglio della "Mutua Italiana", l'Istituto, in base all'art. 1° del contratto stesso, assunse l'obbligo di liquidare direttamente alcuni sinistri verificatisi anteriormente al 1° luglio 1912 e, conseguentemente, la Mutua trasferì all'Istituto Nazionale le attività corrispondenti. Fra tali sinistri era compreso anche quello controindicato, per il quale, all'epoca della cessione, era pendente giu.



dirio innanzi al Tribunale di Padova, insorto in seguito a divergenze tra gli eredi dell'assicurato stesso per la ripartizione del capitale con la procura sindacata assicurato presso la Mutua Italiana.

Nel Marzo 1914 il giudizio venne riassunto e integrato anche in confronto della Mutua Italiana, onde questa, riferendosi ai sindacati patti, trasmise all'Istituto il relativo atto di citazione ad essa notificato, invitando al Pres. l'Istituto a dichiarare se intendeva o no costituirsi direttamente in giudizio nella sua qualità di cessionario della Compagnia.

Dopo uno scambio di corrispondenza, si convenne che la Mutua si sarebbe costituita nella causa pendente innanzi al Tribunale di Padova e che l'Istituto avrebbe accreditato al conto della Mutua la somma di L. 10.000,- necessaria per la liquidazione del sinistro, da effettuarsi direttamente dalla Mutua stessa.

In conformità di tali accordi la Mutua si costituì in causa e concluse dichiarando di essere pronta a pagare il capitale as-

sentenziato a coloro che, con sentenza passata in giudicato, avevano dimostrato di essere veri ed unici aventi diritto o pure, a depositare la somma presso una Cassa Pubblica.

Con sentenza 17 aprile - 7 maggio 1915, il Tribunale di Padova ordinò alla Mutua Italiana di versare nelle mani dell'erede testamentario dell'assicurato Don David Pascardin, la somma di L. 10.000, meno alcune trattative indicate nel dispositivo della sentenza stessa. In seguito a tale sentenza la Mutua scrisse all'Istituto invitandolo a versare la somma di L. 10.000, onde effettuare il pagamento a tenore della sentenza su citata, sempre che l'Istituto non avesse soluto procedere direttamente al pagamento stesso.

dy

L'Istituto rispose che la somma di lire 10000 era già stata accreditata al c.c. della compagnia stessa: ma questa replica che effettivamente essa mai aveva accettato tale accreditamento intendendo invece che la somma dovesse essere rimessa in denaro contante per l'estinzione del sinistro.

Evidentemente le argomentazioni della Mutua



sono tali che difficilmente potrebbero essere combattute dall'Istituto. Questo, infatti avendo ricevuto delle somme per pagare alcuni sinistri, determinati nell'atto di cessione, non potrebbe ora insistere nel volere confondere il rapporto che sorge dalla succitata clausola contrattuale, con quello derivante dal conto corrente esistente con l'Associazione stessa.

L'Ufficio Speciale pertanto, d'accordo con l'ufficio IV, esprime l'avviso che l'Istituto abbia convenienza a procedere direttamente alla liquidazione del sinistro onde occorrere che senza autorizzata la Direzione Generale al pagamento delle L. 10.000, rappresentanti il capitale assicurato, agli aventi diritto, e all'immediato versamento delle somme indicate nella sentenza del Tribunale di Padova.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, e rilevato dagli atti che il liquidatore della Mutua Italiana non ebbe mai ad accettare l'accreditamento in conto corrente della somma corrispondente al capitale assicurato con la polizza Bonardin, delibera di autorizzare il Direttore

Generale alla liquidazione del sinistro median-  
te il pagamento della somma assicurata nei  
modi indicati dalla sentenza 17 aprile, 7  
maggio 1915 del Tribunale di Padova.

## 2. Capitolato agenzie locali

Reiprendendo in esame il capitolato per il  
conferimento delle Agenzie locali da parte de-  
gli Agenti Generali, il Comitato Perma-  
nente, dopo opportuna discussione delibera  
di proporre al Consiglio l'approvazione  
del seguente schema di capitolato:

### Schema di capitolato

Cluj

1°) Le Agenzie locali dell'Istituto Nazionale  
delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad  
esse assegnate dai rispettivi Agenti Generali,  
sotto l'osservanza delle disposizioni della legge,  
del regolamento e dello Statuto in quanto  
siano applicabili; e alle condizioni indica-  
te nel presente capitolato, nell'atto di no-  
mina e negli allegati che ne formano parte  
integrante;

2°) L'atto di nomina deve contenere le



condizioni di retribuzioni degli Agenti Locali, le quali non possono essere meno favorevoli di quelle stabilite nell'atto di concessione dell'Agencia Generale, a norma dell'art. 10 del relativo capitolato;

3°) Nell'atto di nomina devono indicarsi i minimi annuali di produzione che gli Agenti Locali devono conseguire, direttamente e a mezzo dei loro collaboratori (agenti produttori e persone autorizzate dalla legge):

4°) Nella raccolta e presentazione delle proposte e nel perfezionamento delle polizze, gli Agenti Locali debbono attenersi alle norme ed istruzioni date dagli Agenti Generali in conformità alle disposizioni dell'amministrazione dell'Istituto;

5°) Il materiale fornito dall'Istituto per l'esercizio amministrativo-contabile delle Agenzie Locali e gli atti relativi alla produzione della rispettiva zona, compreso il carteggio con l'Agente Generale, con gli Agenti produttori, coi medici fiduciari e cogli assicurati, sono di proprietà dell'Istituto e si devono considerare come affidati in deposito ai loro titolari i quali, in caso di cessazione, per

qualunq. causa, dalle loro funzioni, devono farne la consegna all'Agente Generale o a chi ne fosse incaricato dalla Direzione Generale;

6°) In caso di verifica dell'Agenzia, l'Agente deve mettersi a disposizione degli incaricati della verifica stessa, e fornire ad essi i libri, la corrispondenza e ogni altro elemento occorrente per l'adempimento del loro compito;

7°) La riscossione dei premi da parte degli Agenti locali deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale e ad essi trasmesse dal rispettivo Agente Generale. Agli Agenti locali è vietato in qualsiasi caso di rilasciare, in prova di versamenti eseguiti dagli assicurati, quietanze provvisorie.

dir

Ogni somma incassata per premi od altra causa, in seguito a speciale autorizzazione, deve essere versata nella Cassa dell'Agente Generale nei giorni da esso stabiliti secondo le istruzioni date dalla Direzione Generale;

8°) Agli Agenti locali è fatto divieto:



a) di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo, senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione dell'Istituto, data e messa del rispettivo Agente Generale;

b) di introdurre o accettare modificazioni ed aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali che, anche nei riguardi della sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle norme emanate dall'Istituto;

c) di accordare abbuoni di provvigioni, tasse o spese di contratto.

d) di dinamare avvisi o altra forma di pubblicità senza autorizzazione dell'Agente Generale;

9°) In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti per la produzione, di prova la trasmissione ai diretti del presente capitolo o, comunque, di grave danno recato agli interessi o al prestigio dell'Istituto, per parte degli Agenti locali, la nomina deve essere revocata dall'Agente Generale, il quale deve dare immediata partecipazione alla Direzione Generale e provvedere senza indugio alla sostituzione;

10°) Nel caso di revoca, gli Agenti locali

hanno diritto alle provvigioni sui premi di primo anno per le operazioni da essi raccolte nella rispettiva Agenzia, a misura che si ne effettueranno gli incassi;

11°) L'impianto delle Agenzie locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto; inoltre i locali delle Agenzie dei Capoluoghi di circondario devono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto;

12°) A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto di nomina, è data facoltà agli Agenti Generali di chiedere ai dipendenti Agenti locali la prestazione di congrua cauzione;

Orj

13°) Qualsiasi controversia tra gli Agenti Generali e gli Agenti locali sarà decisa dal competente Magistrato, che sarà però adito soltanto dopo che i fatti controversi siano stati esaminati dalla Direzione Generale dell'Istituto e qualora il parere da essa dato sulla controversia non sia stato di soddisfazione degli interessati.



Dopo di che il Vice Presidente dichiara sciolta  
la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

